



COMUNE DI BARLETTA

*Città della Disfida
Medaglia d'oro al valore militare ed al merito civile*

PROT 21627 01/24/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE EROGAZIONE DI ACQUA DALLE FONTANE PUBBLICHE PRESENTI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante "misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art. 3 c. 2 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) comma 2 del D. L. 25.03.2020 n. 19 che prevede: "*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*";

CONSIDERATO che le fontane pubbliche sul territorio sono ulteriore strumento di contagio per la popolazione e causano assembramento in deroga alle misure minime di sicurezza relative alla distanza interpersonale di almeno un metro, condizione essenziale per contenere la diffusione del contagio, così come riportato dal DPCM dell'8.3.2020, all'art. 1 lett. s);

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus e dunque procedere alla immediata sospensione dell'erogazione di acqua potabile presso le fontane pubbliche presenti su tutto il territorio comunale;

RITENUTO altresì che tale provvedimento non risulta in contrasto con il citato art. 3 comma 2 del D.L. 25.03.2020 n. 19;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 art. 50 commi 4 e 5;

VISTI i sopra richiamati DPCM e le Ordinanze del Ministero della Salute;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa,

La sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua dalle fontane pubbliche presenti su tutto il territorio comunale. La presente ordinanza ha efficacia da oggi 01.04.2020 a partire dalla sua pubblicazione sul sito on line del Comune di Barletta, sino a cessata emergenza e fino a nuove e ulteriori disposizioni.

Per la sua generalizzata conoscenza si dispone la pubblicazione della presente ordinanza sull'albo sito on line e sul sito web del Comune di Barletta demandando all'Ufficio Stampa la massima diffusione attraverso gli organi di stampa anche on line.

Manda all'AQP per la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle fontane pubbliche.

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Dispone altresì che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa.

La presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando di Polizia Locale e al Comando Compagnia dei Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza;
- all'AQP;
- alla ASL BAT;
- alla Società Bar.S.A. S.p.A.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il dirigente

Arch. Donato Lamacchia

IL SINDACO

Dott. Cosimo Damiano Canfio